

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

18 giugno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti trenta.

In Genova, Via della Consolazione n. 1.

Innanzi a me Dott. ALBERTO CLAVARINO Notaio residente in Genova, iscritto al Collegio Notarile di Genova, è presente la signora:

PAOLA MUSSO nata a Genova il 3 gennaio 1960, domiciliata per la carica in Genova, Via Felice Romani n. 3/1;

REGISTRATO A
GENOVA 1
il 09/07/2019
n. 1138
Serie 1T
Esente

della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale agendo nella sua qualità di Vice Presidente (in assenza del Presidente) della Giunta Esecutiva dell'Associazione

"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" ONLUS, con sede in Genova, Via Felice Romani n. 3/1, codice fiscale n. 95003360104, Associazione

di Volontariato riconosciuta quale Persona Giuridica come

da delibera della Regione Liguria in data 30 gennaio 1986 n.

212 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

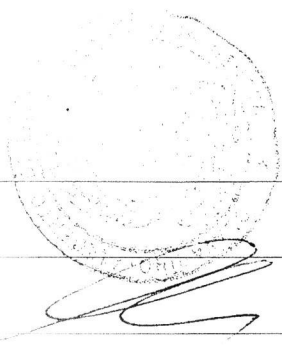
del 19 marzo 1986 n. 12 ed iscritta al Registro delle Persone

Giuridiche presso la Regione Liguria al n. 121 del Reg. d'Ordine,

nonché al Registro Regionale delle Organizzazioni di

Volontariato settore sicurezza sociale n. SS-GE-ASOC-013/94;

mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata rego-



larmente convocata in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione modifiche dello Statuto Associativo in conformità alle disposizioni del D. Lgs 117/2017;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, il Presidente della Giunta Esecutiva signora PAOLA MUSSO - richiedente - la quale dichiara e constata:

= che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 17 giugno alle ore 10.00 è andata deserta come da verbale redatto sull'apposito libro;

= che sono presenti in proprio o per delega n. 40 associati sugli attuali 62 associati dell'Associazione;

= che per la Giunta Esecutiva sono presenti i signori:

* PAOLA MUSSO - Vice Presidente della Giunta Esecutiva - comparente;

* GIORGIO TANASINI - Consigliere:

* assenti giustificati il Presidente della Giunta Esecutiva e gli altri Consiglieri;

= che pertanto l'assemblea, come sopra regolarmente convocata è atta a validamente deliberare sull'Oggetto all'Ordine del

Giorno.

Tutto ciò premesso

il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e sul Punto all'Ordine del Giorno illustra agli associati i motivi ad essi ben noti che rendono opportuno e necessario adottare un nuovo Statuto anche al fine di adeguarlo alla nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al D. LGS. 3 luglio 2017 n. 117 cosiddetto "Codice del Terzo Settore".

A tal fine il Presidente illustra brevemente all'assemblea le modifiche che propone rispetto allo Statuto precedente.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei voti

delibera

1) di modificare lo statuto dell'Associazione anche al fine di adeguarlo alla nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al D. LGS. 3 luglio 2017 n. 117 cosiddetto "Codice del Terzo Settore";

2) di approvare il nuovo statuto dell'Associazione costituito da 21 (ventuno) articoli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Lo Statuto aggiornato a seguito di quanto sopra, previa vidimazione per presa visione della comparente e di me Notaio al presente si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà della comparente stessa.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dall'imposta di registro ai sensi del 3° comma dell'art. 82 del Testo Unico del Terzo Settore.

L'assemblea conferisce al Presidente espresso mandato per apportare allo Statuto di cui sopra le modifiche e integrazioni eventualmente richieste dagli Enti competenti al momento dell'iscrizione del presente atto nel Registro Regionale del Volontariato e nel Registro delle Persone Giuridiche..

L'atto da me letto alla comparente che a mia richiesta lo approva è dattiloscritto e scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su cinque pagine di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.to: Paola Musso

F.to: Alberto Clavarino Notaio

Statuto del Centro di Aiuto alla Vita di Genova - OdV

ART. 1 - Denominazione, normativa di riferimento, sede, durata e ambito territoriale.

1. Il Centro di Aiuto alla Vita ONLUS, associazione riconosciuta, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile (Titolo II, Libro I) e della normativa in materia, assume la denominazione "Centro di Aiuto alla Vita di Genova - OdV", o in breve "CAV Genova - OdV".
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito anche detta "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "OdV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di Genova, con particolare riferimento all'ambito territoriale del Comune di Genova.

ART. 2 - Finalità e Attività.

1. L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.
In tale contesto l'Associazione si propone di tutelare la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.
2. L'Associazione si propone inoltre di:
 - attivare iniziative di carattere culturale e editoriale volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
 - contrastare le discriminazioni e le violenze, nonché

- promuovere la cultura di genere;
 - promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
 - promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
 - sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
3. L'Associazione svolge finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, particolarmente a tutela dei diritti della coppia, della gestante e del concepito, con specifici interventi: ascolto telefonico e tramite rete internet, colloqui di accoglienza, gruppi di autoaiuto, accompagnamento ai servizi socio-sanitari, orientamento al lavoro, tirocini formativi, attività di prevenzione con interventi diretti nelle scuole, formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione, consulenze specialistiche, ospitalità, azioni al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire. L'Associazione svolge inoltre, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,

n.106;

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- riqualificazione di beni pubblici o inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

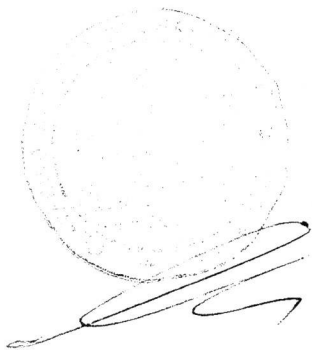
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di



utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
3. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
4. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - ☐ partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - ☐ godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - ☐ essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - ☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - ☐ recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - ☐ esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale rego-

- lamento interno;
- ☐ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ☐ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ☐ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- ☐ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione e/o ai suoi associati e/o utenti e/o partner;

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. I volontari devono essere anche associati, fatta eccezione per i cosiddetti "volontari spot".
3. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
4. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dell'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
7. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Associazione:
 - ☐ Assemblea degli associati
 - ☐ Consiglio Direttivo
 - ☐ Presidente
 - ☐ Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - ☐ Organo di Revisione (eventuale - nominato al veri-



ficarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.
Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo e dell'eventuale Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Cod. Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e non possono essere rinnovate per più di altri due mandati; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o email.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di tre associati se l'organizzazione ha un numero di

associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - ☐ approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
 - ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo amministrativo: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le

- persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Cod. Civ. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
 5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
 6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
 7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - ☐ elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
 - ☐ amministra l'organizzazione;
 - ☐ predispone il bilancio d'esercizio e, eventualmente, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - ☐ realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
 - ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - ☐ decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte

nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - ☐ al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del

D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

[] attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Associazione è dotata di appositi conti correnti stabilito dal Consiglio Direttivo e intestati all'Associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione

di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Si precisa che tutte le norme del presente statuto connesse e dipendenti dal Codice del Terzo Settore si intenderanno in vigore ed operative a partire dal momento in cui le correlate norme del suddetto Codice saranno pienamente efficaci.

F.to: Paola Musso

F.to: Alberto Clavarino Notaio

9 luglio 2019

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "ALBERTO CLAVARINO" around a central emblem. Below the signature, the page number "- 11 -" is printed.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA di GENOVA

Il giorno 6 giugno 2019, alle ore 17, presso la Parrocchia di NS. Signora della Consolazione in Genova - Via della Consolazione, 1 - si riunisce in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'associazione di volontariato Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Genova, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione della Presidente;
2. Esame e votazione del bilancio 2018;
3. Elezione membri della Giunta Esecutiva;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti n° 48 Soci (21 di persona e 27 per delega) su un totale di n° 62 Soci aventi diritto di voto. Presiede l'Assemblea Benedetta Staricco, verbalizza la Segretaria Stefania Muzi. La presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei Soci, dichiara aperta la seduta.

1) (... omissis...)

2) (... omissis...)

3. Elezione membri della Giunta Esecutiva. Si procede al ritiro delle deleghe e alla consegna delle schede per la elezione dei membri della nuova Giunta Esecutiva per il triennio 2019-2022; la socia Adriana Toce propone la propria candidatura e di incrementare il numero dei membri della Giunta da 7 a 11. La presidente propone una votazione diretta per alzata di mano, con preferenze 7, 9 o 11 candidati. La maggioranza (16) si esprime per mantenere il numero di 7 membri della Giunta Esecutiva.

(... omissis...)

Si passa quindi alla consegna delle schede per la votazione: ogni Socio con diritto di voto può esprimere fino a 5 preferenze. Filippo Giudici e Giorgio Tanasini sono chiamati a procedere allo spoglio delle schede. Segue l'elenco dei Soci candidati e - tra parentesi - il numero di voti ottenuti:

1. Sophia Furolo (35)
2. Figliomeni Carmen (34)
3. Beneventi Paola (30)
4. Costa Paola (29)
5. De Jorio Elena (28)
6. Musso Paola (19)
7. Raspi Luca (19)
8. Staricco Benedetta (13)
9. Tanasini Giorgio (11)
10. Bozzolla Mirella (7)
11. Muzi Stefania (5)
12. Toce Adriana (2)

La nuova Giunta Esecutiva per il triennio 2019-2022 risulta quindi così composta: Sophia Furolo, Carmen Figliomeni, Paola Beneventi, Paola Costa, Elena De Jorio, Paola Musso e Luca Raspi.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente scioglie la riunione alle ore 18.30 e la nuova Giunta Esecutiva si riunisce immediatamente di seguito.

f.to la Segretaria
(Stefania Muzi)

f.to la Presidente
(Benedetta Staricco)

Per copia conforme all'originale
Genova, 19 giugno 2019
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS
Tel. 010 261 444 444 - 010 261 444 444
Cod. Fis. 03003360104
Syl e chud

Verbale della Giunta esecutiva ovvero Consiglio Direttivo del 18 giugno 2019

Il giorno 18 giugno alle ore 19.00 in via della Consolazione 1 si è riunito il Consiglio Direttivo del Centro di Aiuto alla Vita di Genova, eletto in data 6 giugno, per procedere all'assegnazione delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario i cui titolari vengono eletti al suo interno.

Sono presenti: Sophia Furolo, Paola Beneventi, Paola Costa, Elena De Jorio, Luca Raspi e Paola Musso. È assente giustificata la Sig.ra Carmela Figliomeni.

Viene chiesta al consigliere Raspi la disponibilità ad assumere la carica di Presidente, che è dallo stesso non accolta. Poiché nessun altro è disponibile per la carica di Vicepresidente, lo stesso consigliere Raspi accetta tale nomina, volentieri mettendo a disposizione la sua collaborazione che potrà svolgersi con i contatti con l'Ufficio Catechistico e il mondo della scuola, operando nell'ambito della formazione, anche per far conoscere sempre più il CAV a livello cittadino.

Dopo aver verificato la non disponibilità ad assumere la carica di Presidente da parte delle Consigliere Paola Musso, Paola Costa, Paola Beneventi e Elena De Jorio, la Consigliera Sophia Furolo ancorché sorpresa accetta tale carica, ma si dichiara pronta a dare il suo contributo nel lavoro dell'Associazione. Vengono pertanto eletti all'unanimità dei presenti:

Presidente: Sophia Furolo

Vicepresidente: Luca Raspi

Segretaria: Paola Costa, che già aveva dato la sua disponibilità precedentemente.

Dopo breve valutazione della disponibilità dei presenti, si delibera che oltre alla presidente e legale rappresentante Sophia Furolo, potranno operare sui conti correnti e depositi finanziari Paola Musso, Paola Costa, Paola Beneventi Sgalla, Elena De Jorio Lupi e Carmela Figliomeni.

All'unanimità si assegnano quindi le seguenti deleghe ad operare:

- Paola Costa sul c/c 6812280 CARIGE;
- Paola Musso sul c/c 681 e Deposito Amministrato n. 3100/9000043 Intesa Sanpaolo;
- Carmela Figliomeni per il c/c 113182 Intesa Sanpaolo della sede distaccata Sestri Ponente;
- Paola Beneventi per il c/c 10057164 di Poste Italiane;
- Paola Musso e Elena De Jorio per l'home banking.

Si conferma inoltre a Tiziana Vignale l'incarico della cassa contante e della carta di debito sul c/c 681 Intesa Sanpaolo. A Carmela Figliomeni rimane affidata la carta di debito sul c/c 113182 Intesa Sanpaolo. Si concorda quindi che le interessate si recheranno in banca e posta il 20 p.v. per depositare le firme.

La seduta è tolta alle ore 19.45.

f.to la Segretaria
(Paola Costa)

f.to la Presidente
(Sophia Furolo)

Per copia conforme all'originale

Genova, 19 giugno 2019



CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS
Via E. Romani 3/1
10126 Genova
Tel. 010 2940111 - fax 010 22200
Cod. Fisc. 95063560104